

N. R.G. 2019/11880



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **11880/2019** promossa da:

Chesi; **, c.f.** **– CUI 05Q3VMH** con il patrocinio dell'avv. Alessandro

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di FIRENZE

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

dott. Luca Minniti	Presidente
dott. ssa Ada Mazzarelli	Giudice
dott.ssa Federica Samà	Giudice Relatore

Riunito in camera di consiglio,
visto l'art. 35 bis Dlgs 25/2008;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Svolgimento del procedimento

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 29.08.2019 dalla sig. ra _____ nei confronti del provvedimento emesso in data 15.07.2019 e notificato in data 30.07.2019 con il quale la Commissione per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale, non ravvisando neppure i presupposti per la concessione di altre forme di protezione ai sensi del DL 113/18, convertito con l. 132/18.

I fatti rappresentati dal ricorrente e la fase dinanzi alla CT

La richiedente ha dichiarato di chiamarsi _____, di essere cittadina ucraina, di essere nata e cresciuta a Dnipro; di essere di religione cristiana; di aver frequentato l'istituto tecnico; di aver svolto vari lavori, tra cui, da ultimo, quello di cassiera presso una stazione di benzina a Dnipro dal 2014 al 2018. La richiedente ha inoltre dichiarato di aver contratto matrimonio una prima volta, da cui è nata una figlia che attualmente si trova in Russia con il padre e la propria famiglia. Dopo il divorzio, la richiedente ha contratto nuovo matrimonio ed ha avuto un altro figlio che attualmente vive con il padre a Dnipro.

La richiedente ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese a causa dell'instabilità della zona in cui viveva.

La richiedente riferisce, infatti, che nella stazione di servizio in cui lavorava si recavano criminali o militari, in quanto la zona di Dnipro era un punto di transito per il Donbass. Il tasso di criminalità era alto, per questo la richiedente aveva paura a tornare a casa dal lavoro di notte. Inoltre, sullo stesso luogo di lavoro aveva ricevuto un'aggressione. Dato il clima generale di insicurezza, la richiedente aveva deciso di lasciare l'Ucraina e trasferirsi in Italia.

Motivi del diniego

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione personale la Commissione territoriale ha ritenuto quanto segue:

- L'unico episodio di aggressione che ha coinvolto direttamente la richiedente nella stazione di servizio dove lavorava, risulta essere un episodio di criminalità comune, non ricollegabile ad un'ipotesi di persecuzione così come prevista dall'art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del 1951.
- Risulta erronea, inoltre, l'informazione fornita dalla richiedente concernente la vicinanza tra Dnipro, sua città di provenienza, e la zona del Donbass. Si rileva infatti una distanza di oltre 250Km tra le due zone;
- l'assenza di un'alternativa di lavoro rispetto a quello della stazione di servizio, pare essere la ragione che ha condotto la richiedente a lasciare il suo paese d'origine.

Motivi del ricorso

A sostegno del ricorso, il difensore del ricorrente ha allegato quanto segue:

- Al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione territoriale, esistono recenti testimonianze che descrivono una crescente estensione del conflitto anche a città attigue al Donbass, quali quella da dove proviene la ricorrente;
- La situazione per le donne è ulteriormente complicata: la violenza domestica è in aumento in Ucraina, Paese oltretutto considerato luogo di origine, di transito e di destinazione per la tratta. Per tali motivi l'Ucraina è considerata dall'UNHCR come Paese di origine non sicuro;
- In Italia la ricorrente provvede al mantenimento del figlio, il quale frequenta l'università al fine di sottrarsi all'obbligo di leva.

Nella nota difensiva autorizzata, il difensore ha dedotto il complessivo e generalizzato peggioramento della situazione securitaria del paese a seguito dell'invasione de paese ad opera dell'esercito della Federazione russa, concludendo per il riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiata per l'appartenenza ad un gruppo sociale, quello dei cittadini ucraini non russofoni alla luce del contesto di provenienza, la città di Dnipro e dello status della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007, rinunciando alla questione di legittimità in quanto superata anche a seguito di riforma legislativa.

In relazione ai fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande:

- 1) In via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria;
- 2) In via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria o di altra forma di protezione nazionale.

In relazione ai fatti come sopra rappresentati, la ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande:

- 1) In via principale il riconoscimento dello status di rifugiato;
- 2) In via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria.

È stata fissata udienza ex art. 35 bis co 11 Dlgs 25/2008 e, nel corso dell'audizione dinanzi al giudice delegato dal collegio, audizione analitica e articolata, il richiedente ha riferito quanto segue:

, nata in Ucraina il

ADR: io sono in Italia da quattro anni, vivo a Viareggio dove lavoro, faccio la badante convivente. Faccio questo lavoro da dieci mesi. Ho sempre fatto la badante. Appena arrivata in Italia, ho cercato per un mese lavoro, dopo ho trovato lavoro e da allora ho sempre lavorato. Guadagno circa 880 euro al mese. Vivo con il signore che accudisco, si chiama Pozzi Vittorio. Sono diventata parte della sua famiglia. Mio figlio abita in Ucraina, mentre mia figlia abita in Russia. Mando soldi a mio figlio, che ha 23 anni, lui studia all'università, studia a Kiev.

ADR: io abitavo a Dniepr, ho sempre abitato lì. È una grande città, io parlo il russo. Dopo il matrimonio mi sono trasferita nella città di Dniepr, abitavo in un palazzo di dieci piani. Lavoravo come cassiera in una stazione di benzina.

ADR: quando è iniziata la guerra otto anni fa, prima speravano che si sarebbe risolto bene, ma invece era tutto più difficile, mio marito lavorava ma non prendeva lo stipendio da un anno e mezzo circa, io facevo due lavori per andare avanti. Ogni mese ero stanchissima e depressa, era tutto difficile, mio marito non voleva andare in un altro posto, pensava che si sarebbe risolto, mio figlio studiava al college e poi è andato all'università.

ADR: il lavoro alla stazione di benzina era vicino ad una strada dove passavano i militari che andavano verso il Donbass, poi tornavano sempre attraverso la mia città. I militari erano spesso ubriachi ed erano aggressivi. Loro volevano sigarette e vodka senza pagarli, io davo loro quello che chiedevano, non potevo fare altrimenti. Lavoravo tutto il giorno e la notte, poi il giorno seguente ero di riposo. Io lavoravo solo lì in quel momento.

ADR: ho sempre lavorato come cassiera, alla stazione di benzina facevo il turno con un'altra ragazza.

ADR: io avevo paura e non potevo che dare quello che chiedevano ai militari, loro erano sempre aggressivi, urlavano.

ADR: io ero depressa, ho cercato una uscita, ho provato ad una soluzione alternativa, non potevo più sostenere quel tipo di lavoro. Mio figlio aveva bisogno di studiare.

ADR: ogni giorno mi chiedevo se sarei tornata a casa.

ADR: ho lavorato alla stazione di benzina per quattro o cinque anni. Ho iniziato nel 2013 o 2014, vi ho lavorato fino al 2018. Il problema dei militari si è avuto nel 2016 o 2017, perché il Donbass non era occupato prima.

ADR: io lavoravo come cassiera, poi c'era un ragazzo che metteva la benzina. Io ero sempre depressa e avevo paura, cercavo una via d'uscita. A Gennaio 2018 poi c'è stata la goccia, questi militari, erano in tre o quattro, erano ubriachi, era di notte, hanno preso vari alcoolici dalla sala e poi sono venuti alla cassa, io ho fatto il conto, hanno iniziato a ridere e mi hanno puntato un coltello, mi sono spaventata tantissimo. Anche il ragazzo che lavorava lì non mi ha aiutato, anche lui aveva paura. Io ho avuto molta paura, ho parlato con il direttore, lui mi ha detto che non poteva far nulla per me, che se avevo paura, potevo andarmene. Era difficile trovare un buon lavoro con un buono stipendio. Poi per me allora era difficile trovare un buon lavoro, anche perché allora avevo 45/46 anni, in Ucraina si assumono i ragazzi giovani al massimo 35enni.

ADR: mio marito lavorava come ingegnere tecnico per la ferrovia. Io stavo con mio marito quando me ne sono andata. Mio marito non veniva più pagato dal 2017. Lui vive a Dniepr, io mando soldi solo a mio figlio.

ADR: io ho deciso di andarmene, mio marito non era d'accordo. Mio marito non portava i soldi a casa dal 2017.

ADR: qui in Italia ho una mia amica che abita qui, lei vive da tanti anni in Italia. Ho paura per mio figlio, c'è l'obbligo della leva, cercavo qualcosa per la situazione, ho pagato i suoi studi per non farlo arruolare. Poi vorrei che mio figlio venisse qui con me a vivere.

ADR: in Ucraina tutti aspettano con paura la fine delle olimpiadi, tutti gli ucraini si aspettano l'inizio della guerra. Mio figlio è a Kiev ora, ma lui dice che tutto il paese è in pericolo.

ADR: io sto cercando piano piano di vedere una casa in affitto, vorrei comprare anche una casa qui in Italia.

In giudizio il ricorrente ha prodotto: dichiarazione 730 relativi agli anni 2018, 2019 e 2021; buste paga Gennaio- Aprile e Luglio 2019; contratto lavoro 31.10.2018 e relative buste paga; contratto lavoro 25.07.2019 e relative buste paga; contratto lavoro 8.04.2020 e buste paga; contratto lavoro 16.03.2021 e buste paga; contratto lavoro 14.05.2021 e buste paga; certificazione unica 2019 e 2020; contratto locazione 1.02.2021.

La Commissione si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pm ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo: che, alla luce dell'attività istruttoria compiuta, non sono parsi sussistere motivi ostativi di cui agli artt.10-12-16 d.lgs. 251/2007; che, anche alla luce della completa ed esauriente motivazione del provvedimento della Commissione territoriale, condivisa, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure quelli di cui agli artt. 14 e ss. del d.lgs. cit. per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria; che infine non erano ravvisabili nella specie ragioni di carattere umanitario o condizioni di particolare vulnerabilità dell'istante degne di apprezzamento, che non consentano il rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza, né che ricorrano gli estremi per concedere uno di quei permessi di soggiorno tipizzati dagli artt. 18, 18 bis, 19, comma 2, 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis d.lgs. 286/1998.

Motivi della decisione

Valutazione di credibilità del ricorrente.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo “*anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente*” per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs.

28.9.2008, n. 25).¹ Sulla valutazione di credibilità del ricorrente si veda da ultimo Cass. n. 26921/2017 che stigmatizza il fatto di “*accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione*”.

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è ‘*in dubio pro actore*’. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall’art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall’art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE².

Nel caso di specie, il racconto della ricorrente è apparso estremamente lineare, coerente e sufficientemente dettagliato ed è apparso credibile nella parte in cui ha allegato la sua cittadinanza ucraina e la sua provenienza dalla città di Dnipro.

La cittadinanza è stata ammessa dalla stessa Commissione territoriale, che ha espressamente ritenuto credibile quanto dichiarato dal ricorrente in ordine alla sua provenienza geografica ed ha negato il riconoscimento della protezione internazionale sulla base della valutazione di non credibilità delle dichiarazioni relative al motivo dell’espatrio e di non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In base all’art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo *status* di <<rifugiato>> al cittadino di un paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno ferme le cause di esclusione previste dall’art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Nel caso di specie, i fatti rappresentati dalla ricorrente, pur tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell’onere della prova che vengono in considerazione, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato. La richiedente non ha allegato alcun timore persecutorio per i motivi di cui alla Convenzione. In ordine, poi, alla dedotta appartenenza al particolare gruppo sociale, si osserva come la stessa parte abbia dichiarato in sede di audizione di parlare russo e quindi può escludersi una eventuale persecuzione per essere una cittadina ucraina non russofona.

¹ Sul potere –dovere di indagine dell’esaminatore vedi Cass. 24.9.2012, n. 16221; Cass 16202 2012; 10202 del 2011).

² La direttiva 2005/85/CE, in particolare, nel tracciare la tutela minima che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai richiedenti la protezione internazionale presenti sul proprio territorio, al considerando n. 27 afferma che “è un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell’articolo 234 del trattato”.

Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D.Lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, a nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese³.

Nel caso di specie, Si riscontrano nel caso in esame i presupposti per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ex art 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007, in quanto la cittadinanza e la provenienza del ricorrente dal Mali è fatto pacifico e riconosciuto dalla Commissione Territoriale nel provvedimento di diniego.

Il Collegio rileva che la situazione ricavata dalle fonti consultate dimostra il serio rischio per l'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, che esime dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (v. Sentenza CGUE Grande sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji). Nella citata pronuncia, la Corte di Giustizia ha invero statuito che, nella valutazione della domanda di protezione sussidiaria, si possa tenere conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato.

A tale conclusione si deve giungere con riguardo al paese di origine della ricorrente, l'Ucraina anche tenendo conto che la Commissione territoriale di Firenze ha ammesso come pacifica la cittadinanza ucraina della predetta..

Il 24 febbraio la Federazione russa ha lanciato un'operazione militare in Ucraina su vasta scala, mobilitando una parte significativa dei circa 200.000 militari riuniti negli ultimi mesi ai confini tra i due paesi e schierando un'ampia gamma di mezzi militari terrestri, marittimi e aerei.⁴

L'offensiva è iniziata con attacchi missilistici russi in diverse zone del paese prima che le truppe russe entrassero via terra dalla Crimea, dalla Bielorussia e dal territorio della Federazione russa,

³ Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

⁴ Sicurezza Internazionale, Che cosa sta succedendo ai confini tra Russia e Ucraina, 21 Dicembre 2021, Alessandro Orsini, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/12/21/cosa-sta-succedendo-al-confine-russia-ucraina/>.

nonché dal Donbass ⁵. Le forze russe hanno raggiunto e assediato numerosi centri chiave come Cherson, Sumy, Chernihiv, Kharkiv e la capitale Kiev.⁶

Dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina da parte russa lo scorso 24 febbraio, Amnesty International ha documentato l'escalation delle violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, caratterizzate nell'uccisione di civili, nell'attacco ad aree popolate ed infrastrutture quali scuole ed ospedali, attraverso l'utilizzo di missili balistici e bombe a grappolo vietati dal diritto internazionale.⁷ La Corte Penale Internazionale (ICC) ha dato avvio ad un'indagine contro la Russia per possibili crimini di guerra.⁸

In un precedente articolo, Amnesty International affermava che l'invasione russa dell'Ucraina si è subito caratterizzata da attacchi indiscriminati alle aree civili e attacchi a luoghi protetti come gli ospedali. Amnesty ha documentato tre incidenti che ritiene abbiano ucciso almeno sei civili e ferito almeno altri 12. Gli attacchi sono avvenuti a Vuhledar, Kharkiv e Uman ed hanno visto il ricorso al missile balistico 9M79 Tochka, noto, come riporta la stessa fonte, per i suoi margini di errore registrando una imprecisione di almeno 0,5km di distanza rispetto al target e che mai dovrebbe essere utilizzato in aree popolate.⁹ Inoltre, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) ha ricevuto da fonti attendibili, report sull'uso di munizioni a grappolo in aree popolate, incluso l'Ospedale centrale della città di Vuhledar nell'oblast di Donetsk. L'OHCHR riferisce inoltre che sono stati segnalati attacchi con munizioni a grappolo in diversi distretti di Kharkiv (a est).¹⁰

Il ministero della difesa russo ha negato di aver attaccato le città ucraine, affermando di aver preso di mira unicamente le infrastrutture militari, la difesa aerea e le forze aeree con "armi ad alta precisione". Di contro, corrispondenti dalla BBC segnalavano in un articolo del 25 febbraio forti colpi nella capitale Kiev, così come a Kramatorsk nella regione di Donetsk, ed esplosioni nella città portuale meridionale di Odessa. Al 25 febbraio, 10 civili erano rimasti uccisi di cui 6 in un attacco aereo a Brovary, vicino alla capitale Kyiv.¹¹

La resistenza opposta da parte delle forze armate e della popolazione civile ucraina ha provocato un rallentamento del piano di attacco russo portando ad un cambio della tattica di guerra che ha visto

⁵ Sicurezza Internazionale Crisi ucraina: Putin annuncia l'operazione militare, Kiev sotto attacco, 24 Febbraio 2022, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/02/24/crisi-ucraina-putin-annuncia-loperazione-militare-kiiev-attacco/>.

⁶ ICG - International Crisis Group, Crisis Watch, Ukraine, February 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february-trends-0#ukraine>.

⁷ AI - Amnesty International, Russia/Ukraine: Invasion of Ukraine is an act of aggression and human rights catastrophe, 1 March 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/russia-ukraine-invasion-of-ukraine-is-an-act-of-aggression-and-human-rights-catastrophe/>; The Guardian, ICC launches war crimes investigation over Russian invasion of Ukraine, Aubrey Allegretti, 3 March 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/03/icc-launches-war-crimes-investigation-russia-invasion-ukraine>.

⁸ The Guardian, ICC launches war crimes investigation over Russian invasion of Ukraine, Aubrey Allegretti, 3 March 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/03/icc-launches-war-crimes-investigation-russia-invasion-ukraine>.

⁹ AI - Amnesty International: Russian military commits indiscriminate attacks during the invasion of Ukraine, 25 February 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2068544.html>.

¹⁰ OHCHR - UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Ukraine: Humanitarian Impact; Situation Report As of 3:00 p.m. (EET) on 12 March 2022, 13 March 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069441/2022-03-12_Ukraine+Humanitarian+Impact+SitRep_final_0.pdf

¹¹ BBC News: Ukraine conflict: What we know about the invasion, 25 February 2022 https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60504334?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA.fniewf.

una intensificazione dei bombardamenti nelle città.¹² Martedì 1° Marzo, la Russia invitava i residenti di Kyiv a lasciare le loro case e lanciava razzi su Kharkiv uccidendo almeno 10 persone e ferendone 35. Il ministero della Difesa russo ha riferito che stava progettando di colpire obiettivi utilizzati dal servizio di sicurezza ucraino a Kyiv e avvertito che i residenti nei pressi di tali siti avrebbero dovuto evacuare le loro case, senza fornire tuttavia informazioni su dove, in una città di 3 milioni di persone si trovassero quegli obiettivi.¹³

Progressivamente, l'attacco ha incluso le zone più a ovest del Paese, ritenute inizialmente più sicure. All'inizio del 13 marzo, sono stati segnalati attacchi aerei su una struttura militare a Yavoriv, nella regione di Lviv (meglio conosciuta come Leopoli) e sull'aeroporto nella regione di Ivano-Frankivska il quale è stato quasi completamente distrutto da un secondo attacco aereo in tre giorni.¹⁴

Quanto all'impatto sulla popolazione civile, al Fact Sheet dell'8 Marzo redatto da USAID si registra un deterioramento delle ostilità che ha provocato il danneggiamento e la distruzione delle infrastrutture civili, provocando gravi conseguenze sull'accesso della popolazione al cibo, all'assistenza sanitaria, all'acqua potabile, all'elettricità, al riscaldamento.¹⁵ Le difficoltà e l'impossibilità di accesso ai servizi essenziali era stata già segnalata da UNOCHA in un precedente rapporto del 26 febbraio.¹⁶

Il ministero dell'energia ucraino afferma che circa 264.000 utenti sarebbero stati tagliati fuori dalle forniture di gas in Ucraina, principalmente nelle regioni di Donetsk (est), Kyiv (nord) e Zaporizzja (sud-est), e circa 960.000 si troverebbero attualmente senza elettricità, con le regioni maggiormente colpite di Chernihiv, Donetsk, Kharkiv e Kyiv.¹⁷

Dal 5 marzo, le Nazioni Unite registrano i danni più estesi alle infrastrutture civili nelle città di Bucha (Oblast di Kiev) Chernihiv (Oblast di Chernihiv), Kharkiv (Oblast di Kharkiv) e Korosten (Oblast di Zhytomyr). Nel frattempo, lo strumento di sorveglianza gestito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per gli attacchi ai presidi ospedalieri, ha registrato sei attacchi alle strutture sanitarie, provocando la morte di almeno 6 persone e il ferimento di 11 persone, oltre a limitare l'accesso alle cure dal 24 febbraio.¹⁸

¹² Al Jazeera, Many deaths as Russia intensifies bombardment of Ukraine cities, 2 March 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/2/more-deaths-as-russia-intensifies-bombing-of-ukraine-cities>.

¹³ Reuters, Russia warns Kyiv residents to flee homes as tactics shift to bombarding cities, Aleksander Vasovic, 1 March 2022, <https://www.reuters.com/world/europe/russian-isolation-intensifies-ukraine-fighting-rages-2022-03-01/>.

¹⁴ UN OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Author), published by ReliefWeb: Ukraine: Humanitarian Impact Situation Report As of 3:00 p.m. (EET), 13 March 2022 <https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-impact-situation-report-300-pm-eet-13-march-2022>.

¹⁵ USAID – US Agency for International Development (Author), published by ReliefWeb: Ukraine - Complex Emergency Fact Sheet #4, Fiscal Year (FY) 2022, 8 March 2022 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022_03_08%20USG%20Ukraine%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%234.pdf;

¹⁶ UN OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Author), published by ReliefWeb: Ukraine: Humanitarian Impact Situation Report No. 1 As of 5:00 p.m. on 26 February 2022, 26 February 2022 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022-02-26_Ukraine_Situation%20Report%20%231.pdf.

¹⁷ Ibidem

¹⁸ USAID – US Agency for International Development (Author), published by ReliefWeb: Ukraine - Complex Emergency Fact Sheet #4, Fiscal Year (FY) 2022, 8 March 2022

L'11 Marzo, Human Rights Watch ha reso noto un attacco aereo russo che il 3 marzo ha lanciato bombe multiple che hanno colpito un incrocio in un quartiere residenziale di Chernihiv, nel nord-est del Paese, uccidendo almeno 47 persone, secondo le autorità locali, e ferendone altre.¹⁹

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (UNOCHA) nel suo report sulla situazione umanitaria nel Paese aggiornato al 13 marzo, riporta un impatto sulla popolazione civile in costante aumento. Al 12 marzo l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) registra almeno 1.663 vittime civili, di cui 596 rimasti uccisi dal 24 febbraio, sebbene i numeri effettivi siano probabilmente molto più alti.²⁰

Anche prima dell'escalation del conflitto, l'Ucraina era già nel mezzo di una "crisi umanitaria prolungata", con circa 2,9 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria principalmente nelle regioni orientali.²¹ Inoltre, vi erano circa 1.5 milioni di sfollati interni nel Paese.²²

L'8 marzo, i civili ucraini hanno iniziato l'evacuazione attraverso corridoi umanitari nelle città ucraine di Sumy (Nord-Est), e Irpin, situata non lontano dalla capitale Kiev.²³

Un cessate il fuoco di 12 ore, concordato da entrambe le parti in conflitto il 9 marzo, non è riuscito a facilitare l'evacuazione su vasta scala delle persone rimaste intrappolate in Ucraina. Sebbene le evacuazioni siano iniziate in cinque delle sei città concordate per il passaggio sicuro dei civili, tra cui Enerhodar (Oblast di Zaporizka. sud) e Sumy (Oblast di Sumska, nord-est), il movimento di persone fuori dalle aree più colpite è stato limitato, come Mariupol (Oblast di Donetska, est) e le città satellite di Kyiv (nord).²⁴

Al 13 marzo, l'UNHCR Operational Data Portal registra oltre 2,8 milioni di sfollati dall'Ucraina.²⁵ Le stime sugli sfollati interni ed esterni al Paese sono tuttavia in continuo aggiornamento.

Come già affrontato sopra, i danni alle infrastrutture civili nelle aree di combattimento continuano ad ostacolare l'accesso della popolazione all'acqua, al cibo, all'assistenza sanitaria e ad altri servizi di base.²⁶ Inoltre, il 26 febbraio le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite avvertivano che il carburante, i contanti e le forniture mediche erano gravemente sotto pressione e stavano diminuendo

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022_03_08%20USG%20Ukraine%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%234.pdf.

¹⁹ HRW – Human Rights Watch: Ukraine: Russian Air-Dropped Bombs Hit Residential Area; Dozens Killed and Wounded in Apparent War Crime in Chernihiv, 11 March 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2069354.html>.

²⁰ Supra nota 17.

²¹ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2022 Humanitarian Needs and Response Overview: Ukraine, 30 November 2021, www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_hno_hrpen.pdf.

²² UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: UNHCR Position on Returns to Ukraine, March 2022 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2068842/621de9894.pdf>.

²³ Sicurezza Internazionale, Ucraina: iniziano le evacuazioni dai corridoi umanitari, 8 Marzo 2022, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/03/08/ucraina-iniziano-le-evacuazioni-dai-corridoi-umanitari/>.

²⁴ Relief Web, IOM – International Organization for Migration, OM Regional Ukraine Response - Situation Report #5, 11 March 2022, <https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-5-11-march-2022>.

²⁵ UNHCR Operational Data Portal, Ukraine Refugee Situation, 14 March 2022, <https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine>.

²⁶ Supra nota 17.

nel Paese.²⁷ Tra gli effetti sul sistema sanitario, Medici Senza Frontiere riporta ad esempio che la consegna di pasti caldi ai pazienti ospedalieri nella città di Odessa, è stata interrotta a causa dei combattimenti nella città di Mykolaiv dove erano normalmente preparati. Riporta altresì come farmaci inizino a scarseggiare, e non è possibile ordinarli attraverso i consueti canali in quanto il livello centrale non è più in grado di rifornire l'intero Paese. Nonostante MSF stia supportando il sistema sanitario, riferisce che la mancanza di medicinali e attrezzature è già un grosso problema e la situazione non potrà che peggiorare.²⁸

La situazione umanitaria nella città di Mariupol (oblast di Donetsk, est) devastata dal conflitto rimane la principale preoccupazione. Medici Senza Frontiere (MSF) avverte che senza una tregua delle ostilità ed un maggiore accesso ai beni di prima necessità, come cibo, acqua e medicine, le persone colpite potrebbero morire per disidratazione, fame e mancanza di accesso ai medicinali essenziali. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura profila una potenziale crisi alimentare con implicazioni globali. La FAO stima che le ostilità in corso potrebbero innescare un aumento dei prezzi internazionali degli alimenti e dei mangimi (bestiame) tra l'8 e il 22%. L'interruzione dei mercati e delle catene di approvvigionamento alimentare avrà probabilmente un impatto significativo in Afghanistan, Etiopia, Siria e Yemen dove crisi severe sono già in corso.²⁹

Con Decisione 2022/382 del 4 marzo 2022, il Consiglio dell'Unione Europea ha attivato la Direttiva 2001/55/CE sulla Protezione Temporanea³⁰, ravvisando la sussistenza di un massiccio afflusso di sfollati provenienti da paesi terzi causato da una situazione di conflitto. La Decisione sarà recepita all'interno dell'ordinamento italiano con DPCM come stabilito all'Art. 20 del TUI e all'Art. 3 del D. Lgs. 85/2003.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha esplicitato al considerando nr. 11 che, *“Obiettivo della presente decisione è introdurre una protezione temporanea per i cittadini ucraini residenti in Ucraina, che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data. È opportuno introdurre una protezione temporanea anche a favore dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che sono stati sfollati dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso e che in Ucraina beneficiavano dello status di rifugiato o di protezione equivalente prima del 24 febbraio 2022.”*³¹ Ai sensi degli Artt. 3 c. 1 e 17 c. 1 della Direttiva 55 del 2001, al titolare o alla titolare di Protezione temporanea deve essere

²⁷ UN OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Author), published by ReliefWeb: Ukraine: Humanitarian Impact Situation Report No. 1 As of 5:00 p.m. on 26 February 2022, 26 February 2022 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022-02-26_Ukraine_Situation%20Report%20%231.pdf.

²⁸ MSF – Médecins Sans Frontières: In Odessa, “everyone is preparing for the worst”, 8 March 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2069251.html>

²⁹ OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Ukraine: Humanitarian Impact; Situation Report As of 3:00 p.m. (EET) on 13 March 2022, 14 March 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069444/2022-03-13_Ukraine+Humanitarian+Impact+SitRep_final.pdf.

³⁰ EUR-Lex, Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection ST/6846/2022/INIT, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0382&qid=1647283507120&from=en>.

³¹ EUR-Lex, DIRETTIVA 2001/55/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=IT>.

garantito l'accesso alla domanda di asilo in qualunque momento, in quanto essa non è pregiudicata dal riconoscimento della protezione temporanea.

Con Decreto Ministeriale del 9 Marzo 2022, *Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale*, è stata adottata una revisione dell'elenco dei Paesi di Origine Sicuri (cd. POS) ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, con il quale l'Ucraina è stato sospeso dalla lista fino al 31 Dicembre 2022.³²

L'UNHCR chiede agli Stati di sospendere il rimpatrio forzato di cittadini ed ex residenti abituali dell'Ucraina, compresi coloro a cui è stata respinta la domanda di asilo. Il divieto di rimpatrio forzato si pone come standard minimo e dovrà rimanere in vigore fino a quando la situazione relativa alla sicurezza in Ucraina non sarà migliorata per consentire un ritorno sicuro e dignitoso a tutti coloro non bisognosi di protezione internazionale. Inoltre, vista la volatilità della situazione nell'intero territorio ucraino, l'UNHCR non considera opportuno negare la protezione internazionale agli Ucraini e agli ex residenti abituali dell'Ucraina sulla base della possibilità di ricollocazione interna. Per le persone la cui richiesta era stata respinta prima di eventi recenti, l'attuale situazione in Ucraina può dar luogo a circostanze mutate, che devono essere prese in considerazione in caso di nuova domanda di asilo presentata.³³

Si deve ritenere, perciò, sussistente il rischio di un danno grave di minaccia alla persona del ricorrente derivante dalla situazione del conflitto armato in Ucraina.

In tale contesto geografico sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

“Si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ... , quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza

³² GU Serie Generale n.59 del 11-03-2022, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, DECRETO 9 marzo 2022, Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale. (22A01702), <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/11/59/sg/pdf>.

³³ UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: UNHCR Position on Returns to Ukraine, March 2022 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2068842/621de9894.pdf>.

che imperversa nel territorio in questione” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, nella causa C 285/12, caso Diakité).

L'esame della domanda subordinata è assorbito dall'accoglimento della domanda superiore.

Sulle spese di lite

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che l'emersione degli indici di violenza indiscriminata in Ucraina è talmente contingente che fa deporre per la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite tra le parti).

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a lo status della
protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007;
- 2) Compensa le spese di lite ;
- 3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale di Firenze, nonché al P.M.

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 16 Marzo 2022

Il Presidente

dott. Luca Minniti